

CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Relatori: NARDELLA, per la maggioranza; DELL'ORCO, di minoranza.

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 16 ottobre 2013

ART. 1.

(Disciplina dell'apertura festiva degli esercizi commerciali).

Sopprimerlo.

1. 2. Nesi, Cimmino, Bombassei, Oliaro, Antimo Cesaro, Rabino, Andrea Romano, Zanetti, Catania, Molea, Causin, Vecchio, D'Agostino, Mazziotti di Celso, Librandi, Vargiu.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Disciplina dell'apertura degli esercizi commerciali).* – 1. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, come modificata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è abrogata.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Dell'Orco)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).* – 1. Il comma 7 dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 7. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il sindaco, sentite ove possibile le aziende, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, coordina e riorganizza, altresì, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in limitate zone del territorio qualora situazioni non altrimenti disciplinabili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di tutela del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio rendano impossibile consentire rilevanti flussi di pubblico in determinati orari e in determinate zone del territorio comunale. »

1. 10. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d-bis*) è abrogata;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, che preveda l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

4-bis. Nel piano, adottato ai sensi del comma 4, sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

4-ter. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2013. »

2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

1. 5. Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi, il divieto di esercizio dell'attività commerciale ovvero limitazioni in determinate aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. »

1. 11. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, sostituire le parole da: dei comitati locali *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle organizzazioni di categoria, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, che preveda l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Nel piano sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Detti giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1. 6. Allasia.

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

1. 7. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – *(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).* – 1. Il comma 7 dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 7. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il sindaco, sentite ove possibile le aziende, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, coordina e riorganizza, altresì, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in limitate zone del territorio qualora situazioni non altrimenti disciplinabili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di tutela del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio rendano impossibile consentire rilevanti flussi di pubblico in determinati orari e in determinate zone del territorio comunale. »

1. 010. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

ART. 2.

(Osservatorio sulle aperture domenicali e festive).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Nesi, Cimmino, Bombassei, Oliaro, Antimo Cesaro, Rabino, Andrea Romano, Zanetti, Catania, Molea, Causin, Vecchio, D'Agostino, Mazziotti di Celso, Librandi, Vargiu.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Allasia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — *(Osservatorio)*. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito,

presso il Ministero dello sviluppo economico, un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti dell'attuazione della normativa di cui all'articolo 1.

2. L'osservatorio è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto nessun emolumento, compenso o rimborso spese.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Dell'Orco)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Osservatorio sulle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali*). — 1. Dal 1° gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio sulle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da nove membri, di cui due funzionari del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'ANCI, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria, due rappresentanti delle orga-

nizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

2. 10. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

€ 1,00



17EME0000600